

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1661

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BONATESTA e PEDRIZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2002 (*)

Modifica all’articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, in
materia di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali
delle Forze di polizia e delle Forze armate

() Testo ritirato dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 5, comma 3, lettere *a)* e *b)*, della legge 8 agosto 1990, n.231, recante «Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare», prevedeva miglioramenti stipendiali (omogeneizzazione stipendiale con le Forze militari di polizia), a decorrere dal 1° settembre 1990, a favore di ufficiali superiori che avessero prestato servizio militare senza demerito, per 15 o 25 anni dalla nomina a tenente.

Il 17 aprile 2001 sono entrate in vigore nuove disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, tra le quali quella contenuta nell'articolo 5, comma 3, che ha esteso i suddetti benefici economici, con decorrenza dal 1° aprile 2001, agli ufficiali delle Forze armate appartenenti ai ruoli del servizio permanente, reclutati direttamente con il grado di tenente, riducendo di due anni l'anzianità di servizio richiesta per l'accesso al trattamento stipendiale dirigenziale per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che accedono al ruolo con il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente.

Il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2001, n. 250, recante «Disposizioni urgenti in tema di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate», all'articolo 2, che contiene modifiche all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, stabilisce che miglioramenti stipendiali vanno attribuiti a tutti gli ufficiali che abbiano prestato servi-

zio senza demerito per 13 e 23 anni dal grado di sottotenente o dalla qualifica di aspirante. Giova, altresì, sottolineare che lo stesso articolo, prevede che, nelle more della maturazione dei requisiti di anzianità necessari per gli inquadramenti stipendiali sopra menzionati, il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica.

L'entrata in vigore delle suddette disposizioni, sebbene abbia rivalutato, in termini economici, la categoria degli ufficiali delle Forze armate, ha originato, nel contempo, una disparità di trattamento in seno alla stessa. Tale riferimento è rivolto agli ufficiali che provengono dalla categoria dei sottoufficiali. In tal modo, questi ultimi, sebbene in possesso di anzianità di servizio spesso superiore ad altri ufficiali, non possono usufruire dei benefici economici previsti dall'articolo 5 della legge n. 231 del 1990, in quanto il requisito minimo indispensabile per l'accesso agli stessi è, come disposto dal comma 3-*bis* introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 157 del 2001, il limite temporale di permanenza nella categoria degli ufficiali dalla nomina ad ufficiale.

Per i motivi suesposti, allo scopo di poter operare un più equo trattamento economico a favore di tutto il personale appartenente alla medesima categoria, si propone di riconoscere una parziale anzianità pregressa, quantificabile ad un terzo, del servizio prestato nella categoria di provenienza, giungendo alla modifica dell'articolo 5, comma 3-*bis*, della legge 8 agosto 1990, n. 231.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 3-*bis* dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. Fino a quando non ricorrano le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dal comma 3, agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni, ritenendo valido, ai fini del conteggio, anche un terzo degli anni di servizio prestato nella categoria immediatamente precedente, è attribuito, a decorrere dal 1° aprile 2001, lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadiere generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica».

